

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 19 ottobre 2022

D.g.r. 17 ottobre 2022 - n. XI/7152
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione. Approvazione delle linee guida per l'applicazione della misura investimenti OCM Vino in Regione Lombardia per la campagna 2022/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 50 che prevede, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura Investimenti finalizzata ad aumentare la competitività dell'impresa e quindi al miglioramento del suo rendimento globale;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- l'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica l'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento UE n. 1308/2013 ed in particolare l'articolo 5 «disposizioni transitorie» - paragrafo 7 lettera b);
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- l'articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 in merito alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura Investimenti, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni, inerenti alla definizione degli importi minimi e massimi di spesa ammissibile, all'individuazione dei beneficiari, alla concessione dell'anticipo, fissando la relativa percentuale, e alla durata annuale o biennale dei progetti;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019 che modifica il decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e, all'articolo 1 comma 1, fissa il termine di presentazione della domanda di aiuto al 15 novembre di ciascun anno;
- l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 che detta disposizioni generali, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2021/374;
- il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 591108 del 11 novembre 2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023» che assegna alla Regione Lombardia 11.033.518,00 euro, di cui 2.164.233,00 euro destinati alla misura Investimenti;
- la nota del 2 febbraio 2022 n. 47389 del capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (circolare MIPAAF) «Regolamento (UE) 2021/2117 - applicazione norma transitoria», che detta le disposizioni nazionali relative alla norma transitoria introdotta dall'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117;
- la circolare Agea coordinamento dell'8 febbraio 2022 n. 9657 relativa all'applicazione della circolare MIPAAF del 2 febbraio 2022 n. 47389 «Regolamento (UE) 2021/2117 -

applicazione norma transitoria»;

Considerato necessario stabilire le modalità attuative della misura Investimenti nel territorio della Regione Lombardia, per la campagna 2022-2023, fissando le regole per corrispondere gli aiuti previsti;

Ritenuto che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità della misura regionale Investimenti debbano essere rivolte principalmente a migliorare il rendimento globale dell'impresa e al suo adeguamento alle richieste di mercato, nonché al conseguimento di una maggiore competitività;

Considerato che con le delibere di Giunta regionale n. 2579 del 30 novembre 2011, n. 4443 del 28 novembre 2012, n. 1022 del 5 dicembre 2013, n. 2389 del 5 dicembre 2014, n. 4411 del 30 novembre 2015, n. 6197 del 8 febbraio 2017, n. 7440 del 28 novembre 2017, n. 920 del 3 dicembre 2018, n. 2170 del 30 settembre 2019, n. 3652 del 13 ottobre 2020 e n. 5374 del 11 ottobre 2021 la Giunta regionale ha applicato la misura Investimenti nel territorio della Regione Lombardia per le campagne dal 2011/2012 al 2021/2022, come previsto dai relativi programmi nazionali di sostegno per la viticoltura in attuazione dei regolamenti n. 1234/2007, n. 555/2008 e n. 1308/2013;

Ritenuto di ammettere a finanziamento le micro, piccole e medie imprese che producono mosti e/o vini appartenenti alle seguenti tipologie:

- imprese, società e cooperative che esercitano attività agricole;
- imprese di trasformazione;

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 1308/2013 all'articolo 50 comma 2, tra i soggetti di cui al precedente capoverso, sono ammissibili anche le grandi imprese che occupano meno di 750 persone il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;

Rilevato che il sostegno comunitario agli investimenti è erogato nella seguente misura:

- 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le microimprese, piccole imprese, medie imprese;
- 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le grandi imprese che occupano meno di 750 persone e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;

Considerato che l'articolo 4 comma 4 del decreto ministeriale 911/2017 prevede che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili punteggi sulla base dei criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato F1 «Criteri di priorità e relativa ponderazione - investimenti» al programma nazionale di sostegno, trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i criteri riferiti a:

- effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149);
- esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del suddetto decreto ministeriale;
- titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti;
- produzioni biologiche certificate ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007, Regolamento (CE) 889/2008 e Regolamento di esecuzione (UE) 203/2012, nonché ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
- imprese localizzate in zone particolari («zone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma, come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.);
- produzioni vitivinicole a DOP e IGP;

Considerato fondamentale incentivare le attività legate alla degustazione e alla vendita dei prodotti vitivinicoli, anche tramite l'e-commerce, fornendo nuove possibilità di approccio al mercato;

Considerato, inoltre, che le azioni previste dalla misura Investimenti sono coerenti con quanto previsto dai criteri di demarca-

zione delle analoghe misure del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014 - 2020 (PSR), in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa di 200.000,00 euro, oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSR;
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto di dotazioni mobili per la cantina, il magazzino, la sala di degustazione, il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

Ritenuto che, per una più equilibrata distribuzione delle risorse disponibili e nel rispetto della demarcazione finanziaria, l'importo complessivo dell'investimento ammissibile a finanziamento deve essere comunque compreso tra i 5.000,00 euro e i 200.000,00 euro;

Richiamate le tipologie di investimento ammissibili di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, per una migliore efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili:

- i beneficiari debbano eseguire l'operazione ammessa a finanziamento realizzando tutte le azioni previste. Qualora i beneficiari non siano in grado di realizzare l'intervento atteso nella sua interezza, determinando così una minore capacità di spesa dell'importo ammesso a finanziamento, per non incorrere nelle sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento, allora gli stessi dovranno presentare una variante secondo le procedure previste nelle disposizioni, emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia;
- i beneficiari debbano presentare la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni, emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia, pena l'esclusione dalla misura Investimenti per 3 anni;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e alla citata nota del 2 febbraio 2022 n. 47389 del capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le Linee guida per l'applicazione della misura Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombardia per la campagna 2022/2023, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario, con proprio provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate alla misura regionale Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute all'interno del piano nazionale di sostegno, comunicando tale rimodulazione all'Organismo Pagatore della Lombardia che provvederà alla stesura di una graduatoria regionale;
- di rinviare a successivi atti del medesimo Dirigente, l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;
- di demandare all'Organismo Pagatore della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla misura regionale Investimenti;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare le «Linee guida per l'applicazione della misura Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombardia per la campagna 2022/2023», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario, con proprio provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate alla misura Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute all'interno del piano nazionale di sostegno, comunicando tale rimodulazione all'Or-

ganismo Pagatore della Lombardia che provvederà alla stesura di una graduatoria regionale;

3. di rinviare a successivi atti del medesimo Dirigente, l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;

4. di demandare all'Organismo Pagatore della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla misura Investimenti;

5. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Allegato 1

MISURA INVESTIMENTI – Programma Nazionale di Sostegno (PNS)

Linee guida per l'applicazione della **misura Investimenti** del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) - OCM vino - in Regione Lombardia - campagna 2022/2023

- 1. FINALITÀ
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
- 3. BENEFICIARI
- 4. INTERVENTI
 - 4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
- 5. DEMARCAZIONE CON PSR
- 6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI
- 7. CONTRIBUTO
- 8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 9. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
- 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 11. PENALITÀ

1. FINALITÀ

La misura Investimenti, attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, concede un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti enologici di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentarne la competitività.

Gli investimenti finanziati riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per la campagna 2022/2023.

3. BENEFICIARI

L'aiuto viene concesso alle microimprese, alle piccole e medie imprese che dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

appartenenti alle seguenti tipologie:

1. **Imprenditori agricoli singoli o associati:** per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.
2. **Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.**
3. **Imprese di trasformazione** che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.
4. **Cooperative agricole**, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell'impresa stessa.

Ai sensi della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE si definisce:

- **microimpresa** una impresa con meno di dieci occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
- **piccola impresa** una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
- **media impresa**, un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249 e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dal regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, nell'articolo 50 comma 2, sono ammissibili anche le grandi imprese che occupano meno di 750 persone il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. In questo caso l'intensità massima del contributo prevista dalla misura investimenti è dimezzata.

Per poter presentare la domanda, i soggetti interessati devono:

- avere unità produttive sul territorio della regione Lombardia;
- aver aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) sul sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SISCO);

- aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e seguenti del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione, nella campagna vitivinicola antecedente alla campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto. Dalla suddetta dichiarazione deve risultare che il soggetto che fa domanda di aiuto produca prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013. In casi particolari, adeguatamente motivati e valutati in fase di istruttoria, qualora nella campagna considerata la dichiarazione presentata sia uguale a zero, allora sarà presa in considerazione la dichiarazione di vendemmia e di produzione, prodotta nella campagna immediatamente precedente.
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso di esonero.

Non possono presentare domanda:

- ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, le imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 41.

4. INTERVENTI**4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti.

In particolare, sono ammissibili a sostegno

A. le seguenti opere di:

- A1.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;
- A2.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- A3.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (es. ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);

A4. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;

A5. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

Gli spazi adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita (A2), a sale di degustazione (A4), e a uffici aziendali (A5) devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, ben separati da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
- separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina);
- ben definiti e non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante tramite una porta con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue. Anche l'unità di produzione (cantina) deve essere ben definita, ben separata da altri spazi aziendali e di uso non promiscuo.

I locali adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (A3), atti al ricovero di attrezzi per la produzione vinicola e/o alla conservazione del prodotto finito, devono essere ubicati in spazi chiusi, delimitati e ben separati da altri spazi.

È consentito l'acquisto di terreni fino all'occorrenza del 10% del totale delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, relative all'operazione considerata.

B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per:

B1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;

B2. trasformazione, confezionamento e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;

C. Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti, se necessari;

D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Sono previsti altresì gli impianti utilizzati all'interno della cantina per il trasporto, selezionamento, lavaggio delle uve e per il lavaggio e/o sanificazione contenitori uve, serbatoi e botti in legno. Le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di

etichettatura e di confezionamento sono finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino.

Sarà possibile ammettere a finanziamento le etichettatrici, esclusivamente dedicate alla produzione vitivinicola, fuori dalla linea d'imbottigliamento in presenza di adeguate motivazioni che dovranno essere valutate in sede di istruttoria. In questo caso, alla relazione tecnica dovrà essere allegata una piantina, in cui risulti la localizzazione della suddetta macchina.

Sarà, altresì, possibile finanziare i cestoni, solo se acquistati insieme al gyropallet. Il numero dei cestoni deve essere proporzionale alla capacità della macchina e al ciclo di lavorazione. [Se il gyropallet lavora con 4 cestoni contemporaneamente ed il ciclo di lavorazione completo della macchina è di alcuni giorni (da 4 a 7), allora il numero di cestoni finanziabile sarà di 8 cestoni].

- E.** Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- F.** Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- G.** Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- H.** Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiore al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione;

Tutte le macchine e/o attrezzature, di cui alle azioni B – C – D – E – F – G devono essere allocate all'interno di spazi aziendali ben definiti, ben separati da altri spazi, non promiscui e di uso esclusivo del soggetto che presenta domanda.

L'impianto di condizionamento per la cantina o il magazzino è ammissibile nell'ambito delle azioni A, (nei casi di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione). Non è ammesso l'acquisto del solo impianto di condizionamento nell'ambito delle altre azioni (esempio B o D).

Tutte le opere di cui alle azioni **A** devono mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo per almeno **10 anni** dalla data di pagamento finale del contributo, idoneamente documentati, con il vincolo di destinazione d'uso e divieto di cessazione, salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui

all'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione del sostegno percepito.

Tutte le macchine e/o attrezzature di cui alle azioni **B – C – D – E – F – G** devono:

- essere di nuova fabbricazione;
- aumentare la dotazione iniziale presente in azienda e avere un periodo di utilizzo di almeno **5 anni** dalla data di pagamento finale del contributo (ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013);
- devono, altresì, durante i suddetti cinque anni, mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono state finanziate, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione dell'aiuto.

I siti internet, di cui all'azione **H**, devono avere un periodo di utilizzo di almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo (ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013) e devono, altresì, durante i suddetti cinque anni, mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per cui sono stati finanziati, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione dell'aiuto.

All'interno dell'azione **D** è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013.

Le azioni **E - F - G** sono finanziabili soltanto se gli spazi adibiti a sale di degustazione, punti vendita e uffici sono ubicati in spazi definiti, ben separati da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (esempio non è ammessa "sala di degustazione" situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina).

Sono altresì ammesse opere edili funzionali all'installazione di impianti fissi oggetto di finanziamento ammesso.

Tutte le macchine e/o attrezzature acquistate devono essere identificate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS misura Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

I siti internet, di cui all'azione H, devono riportare in maniera ben visibile il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS misura Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

Tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo devono essere identificati con targhe informative,

realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente, quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, che siano ben visibili e riportino il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS misura Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

Il beneficiario deve apporre il/i suddetto/i contrassegno/i entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "OCM VINO misura Investimenti" per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

L'importo complessivo degli interventi ammessi non può essere inferiore a **5.000 euro** né superiore a **200.000 euro**, pena la non ammissibilità della domanda.

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione delle azioni **E – F – G** non può superare i **20.000 euro** per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione dell'azione **H** non può essere superiore ai **10.000 euro** e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dalla presente misura.

Sono ammesse le **spese generali** nel caso di interventi inerenti alle opere collegate all'azione **A**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi professionali, studi di fattibilità e licenze fino all'occorrenza del **5%** degli investimenti materiali ammessi, al netto dell'IVA.

È ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (ad esempio a seguito di cessione, conferimento di azienda, fusione, trasformazione, affitto) ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore. I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante.

Ai progetti presentati per la campagna 2022/2023 si applicano le disposizioni transitorie previste all'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117. Relativamente ai progetti biennali presentati per la suddetta campagna, le modalità di verifica delle condizioni stabilite nelle citate norme transitorie sono riportate, per quanto di competenza, nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

- interventi relativi a fabbricati, di cui al punto 4.1 – tipologia A, qualora non rispondenti ai criteri stabiliti. Parimenti anche gli interventi, di cui al punto 4.1 –

tipologia A, utilizzati per attività agricola in combinazione con altre attività non agricole;

- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);
- interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A;
- la semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino il miglioramento della tecnologia esistente;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- oneri e costi per la sicurezza;
- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
- acquisto di macchine, impianti e attrezzature usate;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- leasing o acquisto da leasing;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese di consulenza qualora non strettamente connesse con le attività finanziate sull'azione H;
- rimborsi spese per viaggi e/o servizi specifici di spedizione merci e/o dogandali;
- compensazione di spesa tra azioni ammesse a finanziamento a meno che non siano state autorizzate preventivamente;

- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare.
- Non saranno ammesse a contributo per gli interventi delle azioni A4 e/o F, elencati al precedente punto 4.1 "Interventi ammissibili", le aziende vitivinicole che svolgono l'attività di degustazione agrituristica, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del regolamento regionale 5/2020.

L'IVA, ed altre imposte e tasse, così come previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della commissione articolo 48, non è ammissibile al sostegno.

Non saranno ammessi a contributo, nell'ambito degli interventi dell'azione A, i richiedenti che hanno già ottenuto, alla data di validazione dell'istruttoria di pagamento, un analogo finanziamento per azioni strutturali con PSR o PNS, in almeno una delle due campagne precedenti a quella della presentazione della domanda di aiuto. Per analogo finanziamento si intende cantina su cantina (azione A1), punto vendita su punti vendita (A2), etc..

Per ogni campagna vitivinicola un richiedente può presentare una sola domanda d'aiuto.

5. DEMARCAZIONE CON IL PSR

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione vengano stabilite nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del PSR.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato UE 1149/2016 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione UE 1150/2016, la coerenza tra gli investimenti previsti dalla misura dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del piano di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa ammessa di 200.000 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSR;
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce, sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante:

INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VITIVINICOLA (*)		INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO SVILUPPO RURALE	
A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE ESCLUSE AZIENDE AGRITURISTICHE	A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE PER AZIENDE AGRITURISTICHE
A.5	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI		
B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
C.	ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L'AFFINAMENTO DEL VINO		
D.	ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI PER CANTINA O MAGAZZINO		
E.	ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO		
F.	ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE		
G.	DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO		
H.	CREAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE		

(*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 euro SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI

6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI

Gli interventi devono essere avviati e le relative spese (spese eleggibili) devono essere sostenute dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Pertanto, i richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Il progetto presentato con la domanda di aiuto può avere durata annuale o biennale.

I progetti di durata annuale prevedono l'erogazione dell'aiuto a saldo a conclusione dei lavori.

I progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda di aiuto la richiesta di pagamento anticipato.

7. CONTRIBUTO

Il contributo è concesso in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa. Esso è pari al:

- **40%** per le microimprese, piccole e medie imprese. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 2.000 euro e 80.000 euro;
- **20%** per le imprese classificabili come intermedie che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 1.000 euro e 40.000 euro;

I suddetti aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

I beneficiari che chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto, per un importo pari al **70%** del contributo ammesso, devono presentare una garanzia fideiussoria pari al **110%** del valore dell'anticipo. Il restante **30%** verrà liquidato a seguito di domanda di pagamento di saldo, al termine dei lavori.

L'aiuto a saldo è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento completo ammesso e dell'effettuazione del controllo in loco di tutta l'operazione contenuta nella domanda ammessa a finanziamento.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, l'aiuto può essere versato anche a seguito della parziale realizzazione delle operazioni.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

Le domande ammissibili per ciascun bando ma non finanziate per mancanza di risorse economiche decadono.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 la domanda deve contenere:

- a) descrizione dell'investimento con indicazione dei singoli interventi che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- b) dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- c) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
- d) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- e) una breve relazione tecnico-economica contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa si avvalga del criterio di priorità comunitario obbligatorio di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149, riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale o di altri criteri di priorità, la relazione deve riportare gli elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale. La relazione tecnico-economica dovrà essere compilata come da specifica modulistica presente sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

9. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- 1. Criterio riferito a “Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)”;**

Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono riscontrabili sull'intervento che in termini economici è prevalente all'interno dell'intera operazione. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di aiuto, presenta una dettagliata relazione su come l'intervento determini effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il **15%**, redatta da un tecnico specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore.

2. Criterio riferito a “Esercizio delle attività previste all’articolo 3, lettere a) e b) del decreto”:

- a) **Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];
- b) **Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale trasformato deve derivare da uve di propria produzione** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% calcolato sulla media delle produzioni ottenute nelle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto. [media triennale della quantità di uva di propria produzione trasformata sulla media triennale delle quantità di uva totale trasformata].

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili.

3. Criterio riferito a “Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda”:

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ ha un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- ✓ s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data **1° gennaio 2019**, secondo una delle seguenti modalità:

1. **impresa agricola individuale:** in qualità di **titolare**;

2. **società agricola: legale rappresentante** di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
3. **società cooperativa: legale rappresentante** di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver compiuto i 40 anni di età. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo;
- b. l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto").

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**
 - a. data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
 - b. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - c. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito.
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:

- a. data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
 - b. data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
 - c. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - d. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ✓ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
1. ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
 2. ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
 3. ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

4. Criterio riferito a “Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa”:

Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per la misura investimenti;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell'agricoltura/trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 40 del regolamento CE 889/2008.

In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l'attività di trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato

dall'Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale (SIAN).

5. Criterio riferito a "Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.):

5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna;

Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

- o almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende agricole;
- o la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o cooperative.

5b. Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati;

Per acquisire il punteggio:

- o nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale condotta;
- o nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale deve essere situata al di sopra dei 500 mt.

6. Criterio riferito a "Produzioni vitivinicole a DOP, IGP":

Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino (nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente).

Nel caso in cui, nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)			30
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	2a	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	30
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	15
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda			15
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	4	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07)	10
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	5a	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		5b	Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	30
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	6	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	20

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/ rappresentante legale) **anagraficamente più giovane** e **firmatario** della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine al punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione del requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo distinte per le misure attivate.

La Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, potrà successivamente provvedere con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziato per la misura investimenti e a comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia.

OPR provvederà alla stesura di una graduatoria degli ammessi a finanziamento a livello regionale e a comunicare alle Strutture Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio la posizione dei richiedenti nell'ambito della graduatoria stessa e la conseguente concessione del finanziamento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le procedure inerenti:

- presentazione delle domande (tempistiche e modulistica)
- controllo di ricevibilità
- impegni del beneficiario
- istruttoria delle domande
- liquidazione dell'aiuto
- controlli

sono riportate, per quanto di competenza, sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia per la presente misura.

11. PENALITÀ

Per la misura investimenti, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato, in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 249006 del 28/05/2021.

Al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Nel caso in cui l'importo del sostegno versato sia superiore all'importo accertato, come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente versato.

Qualora l'anticipo, richiesto dal beneficiario, non venga integralmente utilizzato, si applicano le seguenti penalità:

- a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

La stessa penalità, di cui al precedente capoverso, lettera a, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia.

Nessuna penalità si applica in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE 2021/2116, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Per non incorrere nelle sanzioni, di cui al presente capitolo, le aziende che prevedono di non riuscire a realizzare l'intervento atteso nella domanda di aiuto, devono presentare le varianti secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) della Lombardia.

Ai sensi della circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 47389 del 2 febbraio 2022 e della circolare Agea n. 9657 del 8 febbraio 2022, il mancato rispetto delle condizioni indicate all'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del

regolamento (UE) 2021/2117 (sostenere almeno il 30% del totale delle spese pianificate entro il 15 ottobre 2023) o la mancata presentazione della documentazione, prevista dalle disposizioni emanate da OPR relativamente alle spese sostenute entro il 15 ottobre 2023, è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento.

Di conseguenza in questi casi saranno applicate le penalità, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n.911/2017. Tali penalità determinano la decadenza della domanda di sostegno e l'esclusione del beneficiario dal sostegno della misura Investimenti per un periodo di tre anni.